

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra l'Impresa **TECNOVERDE ZANI S.R.L.** con sede legale in 46014 CASTELLUCCHIO (MN), via Rivona n. 4, Codice fiscale e partita IVA n. 01746960200, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova al n. 01746960200, in persona del Legale Rappresentante sig. Zani Andrea, nato a [REDACTED], (di seguito indicato come **Committente**)

E

Lo Studio Tecnico Associato **EURECO** con sede legale in 51100 Loc. PITECCIO - PISTOIA (PT), Via Poggiolo e Tarole n. 8A, Codice Fiscale e partita IVA n. 05144820486, in persona del Legale rappresentante Sig. Daniele Cuizzi, nato a [REDACTED], (di seguito indicato come **Subappaltatrice**) ed entrambi per brevità in seguito denominate "**Parti**"

PREMESSO

- che l'Impresa **TECNOVERDE ZANI S.R.L.** è assuntrice da parte della PROVINCIA DI MANTOVA con sede in 46100 Mantova in Via Principe Amedeo n. 32, in seguito denominato ENTE APPALTANTE, dei Lavori di **"Restauro e valorizzazione del giardino di Villa Strozzi presso ITAS di Palidano – Gonzaga (MN) – CUP G39D22000000006 – CIG 9538291EB9"**;
- che per l'esecuzione del suddetto lavoro ha necessità di esternalizzare l'esecuzione di alcune prestazioni;
- che lo Studio Tecnico Associato **EURECO** si è offerto di eseguire in subappalto, alle condizioni oggetto di trattativa e di accordo tra le parti l'esecuzione di alcune prestazioni di seguito specificate;
- che a tale scopo viene inoltrata alla Provincia di Mantova la richiesta per la stipulazione di un idoneo contratto di subappalto;
- che si è in attesa dell'autorizzazione stessa e pertanto il presente contratto è vincolante immediatamente per l'impresa subappaltatrice, mentre sarà vincolante per la Committente solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni dell'Ente Appaltante;
- che la Subappaltatrice:
 - è costituita dai seguenti liberi professionisti: Dott. For. Daniele Cuizzi iscritto all'Albo Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Mantova al n. [REDACTED]; Dott. For. Mario Vannuccini iscritto all'Albo Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Pistoia al n. [REDACTED];
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
 - non si trova in forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con alcuna impresa;
 - non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - è in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto del già menzionato servizio;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - non ha dipendenti, né collaboratori o altri soggetti per i quali sia obbligatoria l'iscrizione o la contribuzione all'INPS oppure all'INAIL e, i soggetti che la compongono sono iscritti alle Casse Professionali autonome e non sono tenuti all'iscrizione o alla contribuzione all'INPS oppure all'INAIL;
 - è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi come segue:
 - Dott. Daniele Cuizzi polizza [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Dott. Mario Vannuccini polizza [REDACTED]
[REDACTED];

- ha preso visione del Computo Metrico, del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati regolanti i rapporti tra Committente ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia;
- Dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM n. 63 del 10 marzo 2020 e al DM n. 256 del 23 giugno 2022 in quanto applicabili all'intervento in appalto;
- Accetta il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara;
- Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (Allegato n.11) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Dichiara di impegnarsi a realizzare i lavori oggetto del presente subappalto coerentemente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinati nel progetto definitivo-esecutivo dell'intervento;
- ai fini della dimostrazione del rispetto del suddetto principio DNSH, **dichiara** di impegnarsi a consegnare tempestivamente all'appaltatore, in corso di esecuzione e alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del principio in oggetto;
- Dichiara di conoscere ed accettare **le disposizioni particolari** per l'esecuzione dei lavori e le **disposizioni particolari relative al PNRR** di cui al Capitolato Speciale di Appalto e alla Lettera di Invito alla gara;
- Dichiara di essere edotto che in attuazione delle *"Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR"* (ricevute unitamente alla modulistica per istanza di subappalto - allegato 5), sottoscritte in data 8 luglio 2022, dalla Prefettura di Mantova, dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), dalla Provincia di Mantova e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, la Provincia di Mantova potrà sottoporlo ad ulteriori controlli avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia;
- Dichiara, in caso di nuove assunzioni per l'appalto in oggetto, di concorrere con l'appaltatore al conseguimento delle percentuali di occupazione giovanile e femminile secondo quanto disposto dai documenti di gara, al fine del rispetto delle pari opportunità di genere e generazionali previste dal PNRR;
- si è recata sul posto dove dovranno essere eseguite le prestazioni prima della sottoscrizione del presente contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale le prestazioni devono essere eseguite nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;

- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **SERVIZIO DI CENSIMENTO, SCHEDATURA E ANALISI DI STABILITÀ DEGLI ALBERI.**

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'impresa **TECNOVERDE ZANI S.R.L.** conferma allo **Studio Tecnico Associato EURECO**, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, che dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto stabilito e regolamentato nei capitolati, nelle condizioni particolari di contratto e nella descrizione dei prezzi unitari, che regolano i rapporti fra l'impresa **TECNOVERDE ZANI S.R.L.** e la **PROVINCIA DI MANTOVA**, documenti che lo **Studio Tecnico Associato EURECO** dichiara di aver avuto in copia e di ben conoscere.

Ai soli fini della vigente legislazione antimafia, l'importo complessivo dei lavori oggetto del presente contratto viene quantificato in € 44.347,05 (diconsi euro quarantaquattromilarecentoquarantasette/05), IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 (diconsi euro zero/00) esclusi.

Le parti convengono che il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni del presente contratto, richieste nei singoli ordinativi, sarà determinato a misura applicando alle quantità eseguite i seguenti prezzi unitari:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Pr. Un. €	Pr. Tot. €
68 / 107 2514001	Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane....	Cad.	549	3,70	2.031,30
69 / 108 2514005	Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane.... con foto rinonimata/e dell'esemplare	Cad.	549	0,45	247,05
70 / 109 2514006	Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane... Georeferenziazione dell'esemplare e precisione sub decimetrica, con post produzione in sistema GIS (costo a punto rilievo)	Cad.	549	3,20	1.756,80
71 / 110 2514008	Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane.... Etichettatura di un esemplare arboreo	Cad.	549	2,30	1.262,70
72 / 111 30030901	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA....	Cad.	381	38,20	14.554,20
73 / 112 30030902	Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA...	Cad.	159	103,00	16.377,00
74 / 113 2512027	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con tomografo sonico...	Cad.	9	202,00	1.818,00
75 / 114 2512031	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con tomografo sonico....	Cad.	9	105,00	945,00
76 / 115 2512045	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata...	Cad.	9	450,00	4.050,00
77 / 116 2512049	Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata...	Cad.	9	145,00	1.305,00
Totale prestazioni IVA e oneri per la sicurezza esclusi					44.347,05

Art. 3 – CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni dovranno essere ultimate secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualsiasi circostanza non prevista nel presente atto non dà diritto alla Subappaltatrice per patto espressamente convenuto tra le parti, di reclamare uno spostamento del termine di ultimazione dei lavori in oggetto. Rimane

sempre salva la facoltà dell'Impresa Committente di variare il tempo di esecuzione e il termine di consegna a seconda delle esigenze di cantiere e dei programmi dei lavori. La Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle prestazioni, in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo e in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente Appaltante dell'opera. Per ogni giorno di ritardo di consegna dei lavori ultimati in ogni loro parte verrà posta a carico della Subappaltatrice una penalità dello stesso importo per ogni giorno solare di ritardo come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'Ente Appaltante, da computare direttamente in detrazione dei pagamenti residui.

Art. 4 – OBBLIGHI ED ONERI DELLA SUBAPPALTATRICE

La Subappaltatrice si impegna espressamente:

- a) ad adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi degli operai e del lavoro;
- b) a rispettare tutte le norme sia generali che particolari relative alle leggi del lavoro, sulle assicurazioni sociali e sulla prevenzione degli infortuni, igiene sul lavoro e protezione antincendio e le altre disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza. Espressamente il Subappaltatore si impegna a rispettare le leggi relative alla prevenzione dell'inquinamento, alla gestione dei rifiuti, ed alla salvaguardia ambientale;
- c) ad adempiere a tutte le altre incombenze poste dalla legge a carico del Subappaltatore e di provvedere alla stipula di congrue polizze RCT, trasmettendo copia al Committente. Il Subappaltatore deve mantenere operanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, adeguate polizze RCT.

Tutte le spese derivanti alla Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi a questa spettanti nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo alla Subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, si intendono compresi nei prezzi di cui all'art. 2.

In particolare, sono a carico della Subappaltatrice:

- a) la responsabilità per danni causati a terze persone o cose per fatto e colpa propria o dei propri addetti e il pagamento degli eventuali indennizzi;
- b) le attrezzature, strumenti e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, misurazioni e controlli.

Art. 5 – PAGAMENTI

Le opere saranno contabilizzate e liquidate a stati di avanzamento, a termini di contratto, determinando l'importo delle opere eseguite sulla base della contabilità presentata dalla Committente e vistata dalla Direzione Lavori.

Ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente alla Subappaltatrice l'importo dovuto per le prestazioni dalla stessa eseguite secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È fatto espresso divieto di cessione dei crediti.

Art. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ; ART. 3 LEGGE N. 136/2010

1. Lo **Studio Tecnico Associato EURECO** in qualità di subappaltatrice dell'impresa **TECNOVERDE ZANI S.R.L.** titolare del contratto di appalto per il servizio di cui in premissa, identificato con **CUP G39D22000000006 – CIG 9538291EB9**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare, si impegna a:
 - a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP precedentemente indicati;

- c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.
2. L'impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stessi.
A tal fine l'Impresa subappaltatrice comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:

[REDACTED]

Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:

1. Sig. Daniele Cuizzi, nato a [REDACTED];
2. Sig. Mario Vannuccini, nato a [REDACTED]

3. **Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010.**
4. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della Provincia di Mantova dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. 7 – DIVIETI

I lavori oggetto del presente contratto non potranno essere subappaltati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È vietata inoltre, a pena di nullità, la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È facoltà del committente di risolvere il contratto:

- a) quando il subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- b) quando per negligenza del subappaltatore, o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento dei lavori stessi nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando il subappaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- e) qualora la subappaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3;
- f) nel caso in cui nei confronti del subappaltatore venga emessa documentazione antimafia interdittiva, come stabilita dall'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., il Committente è legittimato ad attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice civile con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
- g) nel caso di grave inadempimento del subappaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall'art. 1668 Codice civile e da altre disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione al Subappaltatore con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, con specificazione dei motivi, allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- h) nelle ipotesi di cui al comma g), al subappaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti,

accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'obbligo del subappaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, per il verificarsi di una qualsiasi delle circostanze sopra indicate, spetterà al subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente il committente dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del subappaltatore.

Art. 9 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

- a) Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 8 ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 1671 del Codice civile, è facoltà del committente risolvere in qualunque momento il presente contratto.
- b) Il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto qualora si risolvesse anticipatamente, per qualsiasi motivo, il contratto principale corrente tra il committente e la stazione appaltante.
- c) Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il committente sarà tenuto a corrispondere al subappaltatore solo ed esclusivamente ogni compenso a quest'ultimo spettante per effetto delle prestazioni effettivamente adempiute.
- d) Il subappaltatore, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, si dichiara sin da ora soddisfatto di ogni sua pretesa e si impegna nei confronti del committente, a non avanzare alcuna ulteriore pretesa.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni, anche verbali, che il committente si riserva di impartire di volta in volta durante l'esecuzione dei lavori. Per quanto non contrasta con le clausole del presente atto, valgono ai fini dell'esecuzione dei lavori le prescrizioni del Capitolato d'Oneri regolante i rapporti fra l'Ente Appaltante ed il Committente.

Il subappaltatore è pertanto responsabile, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669, 1670 del Codice civile, di vizi e difetti delle opere appaltate. Il subappaltatore garantisce, ai sensi degli articoli precedenti, che le opere avranno le qualità previste e saranno eseguite in conformità al presente contratto, al progetto, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni di legge.

Art. 11 – FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute, in via esclusiva, alla competenza del foro di Mantova.

Art. 12 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto e dai suoi allegati si fa riferimento alle norme del Codice civile (artt. 1655 e segg.) in materia di appalto. Inoltre, le parti richiamano espressamente i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le spese conseguenti faranno interamente carico alla parte che provvederà alla registrazione stessa, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 14 – FORMA DELLE MODIFICHE

Ogni modifica ed integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto e sottoscritto da entrambi i contraenti. Eventuali varianti ai lavori saranno considerate a norma di legge ed autorizzate dal committente.

Art. 15 – CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

L'esistenza e l'efficacia della presente scrittura privata sono condizionate all'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà onore

del subappaltatore fornire a sua cura e spese i documenti e le certificazioni necessarie per l'ottenimento della detta autorizzazione, entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Letto, approvato e sottoscritto, lì 20/03/2023

TECNOVERDE ZANI S.R.L.

Firmato digitalmente

Zani Andrea

Studio Associato Tecnico EURECO

Firmato digitalmente

Daniele Cuizzi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si dichiara di approvare espressamente le seguenti previsioni contrattuali:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Art. 2 (Importo del contratto)

Art. 3 (Consegna ed esecuzione delle prestazioni)

Art. 4 (Obblighi ed oneri della subappaltatrice)

Art. 5 (Pagamenti)

Art. 6 (Obblighi di tracciabilità; art. 3, Legge n. 136/2010)

Art. 7 (Divieti)

Art. 8 (Clausola risolutiva espressa)

Art. 9 (Recesso unilaterale del committente)

Art. 10 (Responsabilità e garanzie)

Art. 11 (Foro competente)

Art. 12 (Norma di rinvio)

Art. 13 (Registrazione e spese contrattuali)

Art. 14 (Forma delle modifiche)

Art. 15 (Clausola sospensiva dell'efficacia)

TECNOVERDE ZANI S.R.L.

Firmato digitalmente

Zani Andrea

Studio Associato Tecnico EURECO

Firmato digitalmente

Daniele Cuizzi

Sottoscrivendo il presente atto, la Subappaltatrice presta il consenso affinché l'Appaltatore conferisca alla Stazione Appaltante i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE – GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia.

Studio Associato Tecnico EURECO

Firmato digitalmente

Daniele Cuizzi